



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI,
FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE
DELL'IMMIGRAZIONE

Servizio polizia locale, sicurezza e
politiche dell'immigrazione

autonomielocali@certregione.fvg.it
fax + 39 0432 555 465
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Oggetto: Concessione finanziamenti agli Enti per la realizzazione degli interventi previsti dalla Sezione III del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2020, approvato con DGR n. 1006/2020 - Impegno e contestuale liquidazione.

Il Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione

Visto l'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) che prevede che la Giunta regionale approvi annualmente, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza;

Richiamata la deliberazione n. 1006 del 3 luglio 2020, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2020 (di seguito denominato Programma), ai sensi del citato articolo 4, comma 1, lettere a), d) ed f) della legge regionale 9/2009;

Considerato che la Sezione III del Programma, tenendo conto dello stato di emergenza epidemiologica e del rischio sanitario, prevede il finanziamento degli interventi in materia di sicurezza dei Comuni singoli o associati non dotati di un Corpo di polizia locale, definendo altresì le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi medesimi;

Richiamato il paragrafo 3 della Sezione III del Programma che individua quali tipologie di interventi finanziabili l'acquisto di strumentazioni e dispositivi di protezione individuale (DPI) e di prodotti idonei alla sanificazione di locali, della strumentazione e dei dispositivi di protezione riutilizzabili;

Considerato che il paragrafo 3 della Sezione I del Programma riporta in tabella le risorse disponibili per l'attuazione della Sezione III del Programma così individuate:

- per il finanziamento degli interventi di parte corrente euro 700.000,00 a carico del capitolo 1710 recante "Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza
- interventi realizzati dagli enti locali - parte corrente" Missione 03 - programma 02 -

macroaggregato 104" dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 e per l'anno 2020;

Richiamato il paragrafo 2 della Sezione III del Programma che individua, quali enti locali beneficiari del finanziamento, i Comuni singoli, i Comuni capofila di forme associative tra Comuni, le Comunità di cui alla legge regionale 21/2019 e le Unioni territoriali intercomunali, che al momento della presentazione della domanda non siano dotati di un Corpo di polizia locale;

Atteso che, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5.1.1 della Sezione III del Programma, alla data del 03 agosto 2020, termine ultimo per la presentazione delle domande da parte degli Enti locali sono pervenute al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione n. 44 domande di finanziamento da parte degli Enti locali individuati nel paragrafo 2;

Dato atto che entro i termini previsti dal paragrafo 5.3 della III Sezione:

- con il proprio decreto n. 2728 del 01 settembre 2020 è stato approvato il piano di riparto delle risorse disponibili per gli interventi previsti dalla Sezione III del Programma a supporto dell'operatività dei Corpi di polizia locale, per gli importi indicati a fianco di ciascun Ente locale beneficiario, come specificato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del decreto medesimo;
- con note inviate nelle date 10 e 11 settembre 2020 è stato comunicato a ciascun Ente locale beneficiario indicato nel summenzionato allegato A, l'importo complessivamente assegnato;
- con la medesima nota è stato comunicato che l'impiego di detti importi per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) o di prodotti di sanificazione per contrastare gli effetti dell'emergenza Covid-19 non necessita dell'acquisizione del codice CUP, così come indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

Ritenuto quindi di procedere entro i termini previsti dal paragrafo 5.4 della Sezione III, alla concessione del finanziamento con contestuale impegno e liquidazione delle somme indicate a fianco di ciascun ente locale riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento per la realizzazione degli interventi in esso indicati;

Evidenziato, inoltre, che entro il 31 dicembre 2021, termine previsto dal paragrafo 6.1 della Sezione III, gli Enti locali beneficiari sono tenuti alla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con i finanziamenti concessi con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo, 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Ritenuto di rimandare all'allegato contabile, costituente parte integrante del presente decreto, gli ulteriori dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici;

Dato atto che, al fine di valutare lo stato di avanzamento degli interventi, può essere effettuato un monitoraggio presso gli Enti locali beneficiari, ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 7/2000, secondo quanto previsto al paragrafo 7 della Sezione II;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione alla sezione "Amministrazione trasparente";

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);

Vista la legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022);
Vista la legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale);
Vista la D.G.R. n. 2283 del 27 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2020 e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1. Per le motivazioni in premessa riportate, di procedere alla concessione delle risorse stabilite dalla Sezione III del Programma approvato con la delibera della Giunta regionale n. 1006 del 3 luglio 2020, per una somma complessiva di € 700.000,00, (settecentomila/00), a favore degli Enti locali beneficiari e per l'importo a favore di ciascuno indicato nell'unito prospetto allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di impegnare e contestualmente liquidare la spesa complessiva di euro 700.000,00 (settecentomila/00), a favore degli Enti locali beneficiari per l'importo a fianco di ciascuno indicato nell'unito prospetto allegato 1.
3. Si richiede l'emissione degli ordinativi di pagamento per l'importo complessivo di euro 700.000,00 (settecentomila/00), a favore degli Enti locali e per gli importi indicati nell'unito prospetto allegato 1 al presente decreto, e il relativo accredito sul conto corrente intestato agli enti beneficiari, Servizio di Tesoreria.
4. La relativa spesa grava sullo stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 – 2022 e del bilancio 2020 in conto competenza sul capitolo 1710 recante "Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti locali - parte corrente" Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) – Programma n. 2 (Sistema integrato sicurezza urbana) – Titolo n. 1 (Spese correnti) Macroaggregato 104 TRASFERIMENTI CORRENTI;
5. Si rinvia all'allegato contabile che costituisce parte integrante del presente decreto per tutti i dati riguardanti le imputazioni e i relativi codici.
6. Entro il 31 dicembre 2021 gli Enti locali beneficiari sono tenuti alla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con i finanziamenti concessi con le modalità di cui all'articolo 42 della l.r. 7/2000.
7. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 33/2013.

Direttore del Servizio
Stefano Rossi
(firmato digitalmente)